

## COMMISSIONE XIII

## AGRICOLTURA

26.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 20 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Interventi urgenti per la zootecnia ( <i>Approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ) .....	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 7
Martino Guido, <i>Relatore</i> .....	3, 7
Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .....	5, 7
<b>Votazione nominale:</b>	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i> .....	11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 20.**

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Ricciuti, Zampieri, Crescenzi, Ricci, Zarro, Rinaldi sostituiscono, rispettivamente, i deputati Conti, D'Alia, Lobianco, Micheli, Rosini, Urso.

**Discussione del disegno di legge: Interventi urgenti per la zootecnia (Approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3929-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi urgenti per la zootecnia », già approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1989 e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 febbraio 1990.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 14 marzo scorso, e la V Commissione bilancio, in data 15 marzo scorso, hanno espresso sul disegno di legge parere favorevole.

L'onorevole Martino ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GUIDO MARTINO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il testo già da noi approvato ci perviene dal Senato con alcune modifiche, riguardanti problematiche già sorte in questa sede, e che sembravano avessero trovato una soluzione sufficiente a far approvare definitivamente il testo dall'altro ramo del Parlamento. Purtroppo così non è stato; con parere difforme, rispetto a quello a suo tempo espresso dalla I Commissione della Camera, la Commissione affari costituzionali del Senato poneva dei rilievi, che hanno portato ad una profondissima ridiscussione dell'articolato. Un criterio di opportunità aveva suggerito alla Commissione affari costituzionali un parere che, pur non apparendo vincolante, in realtà apriva una discussione politica di elevato livello.

Loro, signori commissari, hanno condiviso con me un giudizio di importanza primaria per quanto riguarda il comparto zootecnico, giudicandone quindi necessari, alla luce del provvedimento di legge presentato dal Governo, il risanamento e la ristrutturazione; hanno anche condiviso con me la necessità di assegnare, per rispondere a tali esigenze, 340 miliardi in un arco temporale di cinque anni (periodo sufficientemente limitato), finanziamento con il quale si pensava di dover intervenire con urgenza sullo stato della zootecnia nel nostro paese.

Devo confessare che, insieme con i colleghi, ho ritenuto che la spesa fosse insufficiente — aspetto che sembrava tattico, e non strategico —, anche tenendo conto che mancava nel testo una puntuale presenza del piano-carni, il quale poteva forse rappresentare una reale componente della strategia evocata dal Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste, per quanto attiene al comparto interessato.

Nel testo in esame erano certo contenute delle novità, come l'istituzione di quel comitato destinato a redigere il programma di interventi nel settore della zootecnia, il quale, in armonia con il piano agricolo nazionale e con il piano specifico riguardante la zootecnia, avrebbe elencato le procedure di merito facenti capo alla legge n. 752 del 1986; sarebbe così emersa la necessità di trasferire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste al CIPE il giudizio sugli interventi reali da effettuare, alla luce di criteri non assistenziali, ma di competitività, di produttività, nonché di ricerca.

Tale comitato risultava composto da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro, nonché delle regioni, e da esso dipendeva la costituzione operativa di una società per azioni, delle quali il 51 per cento doveva essere detenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; venivano evocate anche delle garanzie pubbliche sul rischio di cambio.

Ovviamente questo intervento, nella sua urgenza e drammaticità — se consideriamo serenamente la situazione del settore —, intendeva superare quelle difficoltà rappresentate, più di recente, dalle modifiche dell'IVA per la zootecnia, che avevano danneggiato ulteriormente un settore già in crisi.

Tutti avevamo agito con accortezza, proprio tenendo conto di questa urgenza, e cercando di suscitare presso le Commissioni di merito assenso sul provvedimento di legge: ricordiamo, in proposito, le discussioni sul bilancio a ridosso delle ferie natalizie, le corse affannate da una Commissione all'altra, per ottenere per tempo quei pareri che per altro non riuscimmo ad avere. Successivamente, comunque, portammo a compimento l'opera, con alcune aggiunte effettuate anche alla luce di provvedimenti di carattere generale, che non riguardavano però propriamente questo disegno di legge; inserimmo persino, a richiesta del collega Diglio una

quota percentuale da assegnare al Mezzogiorno, in relazione ad un'impostazione politica riguardante gli aspetti operativi riferiti a tutto il paese.

Il provvedimento al nostro esame è certamente finalizzato a sanare una situazione di particolare urgenza. In rapporto ad esso, comunque, la discussione maggiore si è svolta al Senato, dove sono stati effettuati rilievi tendenti a superare quanto era stato evocato dalla Commissione affari costituzionali.

Tuttavia, la chiave di volta per la soluzione dei problemi relativi a questo provvedimento è stata offerta dalle dichiarazioni del relatore e dalla discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, in cui sono state introdotte formule emendative che hanno consentito di risolvere il problema, apparentemente istituzionale, relativo al rapporto tra Governo e regioni, prevedendo un intervento a vari livelli dell'istituto regionale.

Ritengo, quindi, che ogni ulteriore discussione non farebbe altro che ritardare l'approvazione di un provvedimento teso a sanare una situazione da tutti considerata urgente.

Entrando nel merito dell'articolato, faccio rilevare che gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dal Senato, mentre all'articolo 3 è stato introdotto un riferimento al decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, relativo alla nomina di tre membri del comitato in questione designati in rappresentanza delle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del suddetto decreto legislativo.

Un'altra modifica è stata apportata all'articolo 4, in cui è stato introdotto il comma 3, che recita: « Per gli interventi di cui al comma 1, il Comitato richiede il parere delle regioni territorialmente interessate che debbono farlo pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ». Con l'aggiunta di tale comma è possibile, ad avviso dei colleghi del Senato (la cui opinione condivido pienamente), risolvere il problema già evocato in sede istituzionale.

Un'ulteriore modifica è stata introdotta all'articolo 5 in ordine alla garanzia

pubblica sul rischio di cambio, suffragata ora dal riferimento normativo alla legge n. 407 del 1989.

Infine, il Senato ha modificato il comma 2 dell'articolo 8, in ordine agli oneri di spesa corrente relativi all'attuazione del disegno di legge, da coprire utilizzando lo stanziamento globale di 340 miliardi di cui al comma 1 entro il limite dell'uno per mille.

In conclusione, il Senato ha introdotto alcuni correttivi al provvedimento in esame nell'ottica di un'impostazione che, a mio avviso, deve essere condivisa. Auspico, pertanto, la sollecita approvazione del provvedimento stesso.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**ROMEO RICCIUTI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** A nome del Governo, esprimo la più viva soddisfazione per il fatto che si giunga finalmente all'approvazione di un disegno di legge che, essendo stato concepito come urgente, avrebbe richiesto un *iter* parlamentare molto più sollecito.

Devo, tuttavia, esprimere un certo rammarico in quanto il provvedimento appare oggi ancora più inadeguato rispetto alle esigenze urgenti cui avrebbe dovuto far fronte nel momento in cui è stato presentato.

Da parte sua, il Governo si adopererà al fine di reperire le disponibilità finanziarie necessarie per assicurare al provvedimento in esame mezzi più adeguati per affrontare la situazione del settore zootecnico, che in questo momento appare pre-occupante in tutto il territorio nazionale.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*All'articolo 3, sostituire il comma 1, dopo la parola: composto con il seguente: di otto membri dei quali uno designato*

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro, nominati su proposta dei rispettivi ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; gli altri quattro membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418.

3. 1.

Leoni.

*All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il comitato riserva a soggetti operanti nelle regioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati.

4. 1.

Leoni.

*All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con un capitale minimo di lire 5 miliardi, sottoscritto almeno per il 51 per cento con la provvista del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, da almeno il 26 per cento da enti o aziende regionali con interessi nel settore zootecnico e la quota restante da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi o, in mancanza di essi, da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

5. 1.

Leoni.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 2.

Leoni.

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie nei limiti del 50 per cento del capitale sociale sottoscritto e fino ad un massimo del 70 per cento dell'importo erogato dalle apposite sezioni agrarie degli istituti di credito ad ogni soggetto beneficiario per le finalità di cui alla presente legge.

5. 3.

Leoni.

All'articolo 5, comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: e liquidazione.

5. 4.

Leoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-bis.

1. Gli interventi della società di cui all'articolo 5 devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici. La società è tenuta a promuovere la liquidazione di quelle aziende che nei due esercizi finanziari anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio in misura superiore ad un quarto del capitale sociale.

5. 01.

Leoni.

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui tre nominati dal

comitato di cui all'articolo 1, comma 1, fra i suoi membri e due dai soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale. Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei membri nominati dal comitato ed è eletto dallo stesso.

6. 1.

Leoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

ART. 6-bis.

1. Il collegio sindacale della società di cui all'articolo 5 è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro, da un rappresentante delle regioni, da un rappresentante dei soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti.

6. 01.

Leoni.

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

Per l'autorizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 340 miliardi, da iscrivere allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 140 miliardi nell'anno 1990 e di lire 140 miliardi nell'anno 1991 a cui si provvede:

a) quanto a lire 140 miliardi per il 1990 mediante riduzione dei capitoli 7509, per lire 214 miliardi, 7510 per lire 21 miliardi e 7520 per lire 118.786 milioni:

b) quanto a lire 60 miliardi per il 1989, mediante utilizzo di disponibilità in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'anno medesimo;

c) quanto a lire 1490 per il 1991 con corrispondente stanziamento sul capitolo 7542, mediante eliminazione dei capitoli 7509, 7510 e riduzione corrispondente del capitolo 7520.

8. 1.

Leoni.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 e 8.1 sono inammissibili in quanto incidenti su disposizioni non modificate dal Senato rispetto al testo approvato in precedenza dalla Camera dei deputati.

**GUIDO MARTINO, Relatore.** Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati e dichiarati ammissibili.

**ROMEO RICCIUTI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Anche il Governo è contrario agli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

**PRESIDENTE.** Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di cinque membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno in rappresentanza delle regioni, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia diretta-

mente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5.

3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.

4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché, per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato può essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da società a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unità complessive.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 3.

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di sette membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5.

3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.

4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché, per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato può essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da società a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unità complessive.

Pongo in votazione l'emendamento Leoni 3.1, contrari relatore e Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.  
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

##### 1. Il Comitato:

a) approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati dalla zootecnia, compresi quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformità al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dispone, a favore di società anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari, nonché ai piani di acquisizione, di fusione e di concentrazione, anche consortili, approvati dal Comitato:

c) concede contributi alle società cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera a), finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle società da essi controllate, sino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;

d) concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 4.

##### 1. Il Comitato:

a) approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati dalla zootecnia, compresi quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformità al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dispone, a favore di società anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari, nonché ai piani di acquisizione, di fusione e di concentrazione, anche consortili, approvati dal Comitato;

c) concede contributi alle società cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera a), finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle società da essi controllate, sino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci:



d) concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi dei finanziamenti erogati.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 il Comitato richiede il parere delle regioni territorialmente interessate che debbono farlo pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

#### ART. 5.

1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la provvista del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i compiti affidatili dal Comitato di cui all'articolo 1, nonché i seguenti compiti:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul

rischio di cambio, da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 5.

1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la provvista del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i compiti affidatili dal Comitato di cui all'articolo 1, nonché i seguenti compiti:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Leoni 5.01, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'articolo 6 non è stato modificato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 6.01. Lo pongo in votazione, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'articolo 7 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

#### ART. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 340 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 280 miliardi nell'anno 1990, cui si provvede:

a) quanto a lire 280 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986;

b) quanto a lire 60 miliardi, per l'anno 1989, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 340 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 280 miliardi nell'anno 1990, cui si provvede:

a) quanto a lire 280 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986;

b) quanto a lire 60 miliardi, per l'anno 1989, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

2. Agli oneri di spesa corrente relativi all'attuazione della presente legge si provvede utilizzando lo stanziamento globale di 340 miliardi di cui al comma 1 entro il limite dell'uno per mille.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo dal Senato.

(È approvato).

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MARZO 1990

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

**Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Interventi urgenti per la zootecnia » *(Approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3929-B).*

Presenti e votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	18
Hanno votato no .....	8

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Biasci, Bruni Francesco, Campagnoli, Crescenzi, Cristoni, Diglio, Martino, Pelizzari, Rabino, Ricci, Ricciuti, Rinaldi, Silvestri, Torchio, Zambon, Zampieri, Zarro, Zuech.

*Hanno votato no:*

Barzanti, Binelli, Conti, Grilli, Montecchi, Nardone, Poli Giangetano, Toma.

**La seduta termina alle 20,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 17 aprile 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO